



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: **269**

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per € 11.385,00 oltre IVA – Affidamento dei lavori di “RIPRISTINO VETRI ALA DI FERRO IN PIAZZA CAVOUR” – Codice CIG: BBD64B5A36 – Ditta BONAGEMMA E RINAUDO SNC con sede in CORSO QUATTRO NOVEMBRE n. 5 – 12037 – Saluzzo (CN) – P. IVA 02142130042. Responsabile Unico di Progetto: Tallone Arch. Flavio - Art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2026-2028-dati contabili;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*”

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Saluzzo può procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato:

- n. 3954/2015 che ha sentenziato “Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;
- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi;

Rilevato inoltre che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

Considerato che il Comune di Saluzzo ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i lavori (corrispondente al livello SF1 - qualificazione di terzo livello senza limiti di importo);

Dato atto che:

- il manufatto denominato “Ala di Ferro”, sito in Piazza Cavour nel Comune di Saluzzo, risulta sottoposto a tutela ai sensi della Parte II, Titolo I, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto bene avente oltre settant’anni di età e quindi assoggettato alle disposizioni di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del medesimo decreto;
- Richiamata la nota, assunta al prot. n. 13422/2026 del 02.04.2026, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo *prot. n. 5265-P del 01/04/2026*, con la quale veniva richiesto all’Amministrazione comunale di procedere alle necessarie verifiche in merito alle condizioni di sicurezza pubblica del manufatto, a seguito delle criticità strutturali e manutentive segnalate;
- Dato atto che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 17/04/2026 dai funzionari della Soprintendenza, alla presenza dei rappresentanti dell’Ufficio Tecnico comunale e dell’Amministrazione, è stata evidenziata la necessità di procedere alla messa in sicurezza delle vetrate in quota;
- Preso atto che la Soprintendenza, con provvedimento *prot. n. 7565 del 12/05/2026*, assunto al prot. n. 19556/2026 del 13.05.2026 ha autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. l’esecuzione degli interventi di sostituzione integrale delle vetrate laterali dell’Ala di Ferro, rilevando come i vetri armati attualmente installati non rientrino tra i vetri di sicurezza previsti dalle norme UNI EN 1279-1, UNI EN ISO 12543-1 e UNI EN 12150-1 e non presentino carattere o interesse storico-artistico;
- Considerato che il medesimo parere prescrive che le nuove vetrate siano realizzate con materiale completamente trasparente e ad effetto non specchiante;
- Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento dei lavori di sostituzione delle vetrate laterali dell’Ala di Ferro, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza competente.
- per l’effettuazione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione

Dato atto che l’importo complessivo contrattuale della fornitura di cui sopra specificato, è inferiore a ad euro 150.000,00 pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante

affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- a) non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
- b) procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
- c) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- d) coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
- e) garantire il principio di rotazione degli affidamenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli affidamenti);”

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Esperita la procedura sul portale TUTTOGARE PA di Studio Amica, nei confronti della ditta BONAGEMMA E RINAUDO SNC con sede in CORSO QUATTRO NOVEMBRE n. 5 – 12037 – Saluzzo (CN) – P. IVA 02142130042 avente ad oggetto RIPRISTINO VETRI ALA DI FERRO IN PIAZZA CAVOUR su cui è pervenuta, entro il termine previsto, l'offerta della

ditta dell'importo netto di €. 11.385,00 IVA esclusa;

Considerato pertanto di procedere all'affidamento di cui ai punti precedenti alla ditta BONAGEMMA E RINAUDO SNC con sede in CORSO QUATTRO NOVEMBRE n. 5 – 12037 – Saluzzo (CN) – P. IVA 02142130042 per una spesa complessiva di € 13.889,70 (compresa IVA);

Visto il DURC della ditta BONAGEMMA E RINAUDO SNC con sede in CORSO QUATTRO NOVEMBRE n. 5 – 12037 – Saluzzo (CN) – P. IVA 02142130042, prot. n. INAIL_53522013 datato 30/03/2026 con scadenza validità 28/07/2026 conservato agli atti.

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Acquisita agli atti la documentazione relativa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
3. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a. la spesa complessiva di €. 13.889,70 compresa IVA impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati, la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2026 al Tit. 2° Missione 01 Programma 01 Cap. 12.004/15 avente ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - (FIN. DA CONCESSIONI CIMITERIALI)”;

L'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

- Tempo previsto lavori: 30 giorni
- Tempi di pagamento secondo le seguenti procedure previste: entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi

anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n° 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico di Progetto Tallone Arch. Flavio che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, alla BONAGEMMA E RINAUDO SNC con sede in CORSO QUATTRO NOVEMBRE n. 5 – 12037 – Saluzzo (CN) – P. IVA 02142130042 l'incarico per i lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di €. 13.889,70 IVA compresa;
2. Di impegnare la spesa complessiva annua di €.13.889,70, con imputazione a Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2026:
 - al Tit. 2° Missione 01 Programma 01 Cap. 12.004/15 avente ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - (FIN. DA CONCESSIONI CIMITERIALI)”;
3. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” - bandi di gara, contratti e Anac;
4. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è Tallone Arch. Flavio il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 della legge n.

241/1990.

Saluzzo, 28 maggio 2026

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Tallone arch. Flavio *

6. * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa